

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4815 del 29/09/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA INTERCLAYS SRL DI CARPINETI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4958 del 28/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.31764/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"INTERCLAYS Srl" – Carpineti.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"INTERCLAYS Srl"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Martiri di Cervarolo n.59** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **macinazione di minerali per l'industria ceramica e vetro** ubicato in Comune di **Carpineti – Via Provinciale 98 n.18/1** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/171106 del 6/11/2019 e successive integrazioni;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Verificato che gli interventi previsti dalla suddetta domanda riguardano:

- a) la sostituzione dell'attuale impianto di essiccazione rotativo con un impianto di maggiori capacità produttive che sarà collegato all'emissione E3 che verrà potenziata;
- b) l'introduzione di nuove attrezzature nel reparto vagliatura, insaccaggio e carico che saranno opportunamente aspirate dall'impianto E6 che verrà potenziato;
- c) la proposta di soluzioni gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione delle materie prime e il loro stoccaggio;
- d) l'aumento delle ore di funzionamento degli impianti da 16 h/g a 24 h/g introducendo il terzo turno da effettuarsi in orario notturno.
- e) lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'ufficio e degli spogliatoi con recapito finale in corpo idrico superficiale;

Preso atto che con le integrazioni acquisite in data 21/09/2020 al PG.134826 la ditta fornisce il Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte ai sensi della DGR N.1860/06 Titolo I, par. A.2, punto 3 lett. c) riguardante la gestione delle acque meteoriche ricadenti sui propri piazzali aziendali;

Richiamata la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di PG/23846 del 15/02/2021, con cui:

- in riferimento all'aumento delle ore di funzionamento degli impianti fino a 24 h/g, il Servizio Territoriale ritiene che le informazioni e i dati contenuti nella documentazione presentata dalla ditta non forniscano elementi sufficienti a garantire una previsione di rispetto dei limiti normativi da parte dello stabilimento nella condizione futura richiesta, in particolare al funzionamento degli impianti in orario notturno. Sono infatti presenti diverse criticità quali la valutazione del livello del differenziale notturno, per il quale i valori previsti risultano prossimi al limite, in un quadro di dati e informazioni che risulta non sufficientemente approfondito e cautelativo.

- relativamente al contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dai cumuli presenti nell'area cortiliva e vista l'elevata volatilità delle polveri dei minerali, il Servizio Territoriale propone di prescrivere alla Ditta di non effettuare depositi o cumuli di materiali sfusi all'esterno, nemmeno per ragioni di eccezionalità, programmando l'approvvigionamento delle materie prime, secondo le capacità produttive e di stoccaggio della ditta, che dovranno pertanto essere immagazzinate esclusivamente all'interno dei capannoni.

Dato atto che, alla luce di quanto esposto dal Servizio Territoriale di ARPAE, è stata indetta in data 11/03/2021 la Conferenza di Servizi al fine di verificare con gli Enti interessati le condizioni di assentibilità della domanda di AUA in oggetto.

Considerato che:

- durante la suddetta Conferenza dei Servizi il Comune di Carpineti, relativamente alla proposta dell'Azienda di riposizionamento dei cumuli di materie prime in strutture fisse, trattandosi di superamento degli indici urbanistici, evidenzia alla stessa la necessità di presentare un permesso di costruire in deroga, previa verifica tecnico-giuridica e compatibilità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico e geologico dell'area su cui insiste lo stabilimento.

- è emersa la necessità di acquisire da parte dell'Azienda soluzioni tecniche alle criticità evidenziate relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggi delle materie prime all'esterno e al rumore nel periodo notturno, richieste successivamente con lettera datata 29/03/2021 al PG/48386.

Acquisita in data 29/04/2021 al PG/65435 la documentazione della Ditta con le seguenti soluzioni per il contenimento delle emissioni diffuse:

- rimozione dei cumuli esterni sulla parte non pavimentata ed il materiale successivamente approvvigionato viene stoccato all'interno dei fabbricati, in apposite aree delimitate. In area cortiliva, sia sulla porzione asfaltata, che in terreno naturale, non viene più stoccato materiale sfuso;

- installazione di un sistema di umidificazione fisso. L'impianto sarà costituito da nebulizzatori collocati nell'area in terra battuta tra i due fabbricati, collegati tra loro da un anello interrato e controllati da una centralina provvista di sensore pioggia, sensore anemometrico. La centralina sarà regolata per azionare i nebulizzatori a seconda delle condizioni meteo, e comunque con più intensità nei momenti più siccitosi dell'anno. Con frequenza settimanale tutta la superficie pavimentata sarà pulita con motoscopa in dotazione all'azienda e saranno ripristinate le aree del cortile con porzioni ammalorate;

- installazione di un sistema di nebulizzazione con acqua ad alta pressione localizzato sulla tramoggia di carico dotato di accensione automatica del sistema mediante sensore fotoelettrico o fotocellula;

- obbligo ai camionisti di procedere a velocità ridotta e di tenere il carico coperto sia in ingresso che in uscita;

- programmazione dell'approvvigionamento della materia prima secondo le capacità di stoccaggio, evitando il deposito di minerali all'esterno dei capannoni, che solo in caso di eccezionalità avverrà a ridosso del nuovo capannone lato nord in zona ben delimitata e pavimentata mantenendo il cumulo coperto con telo in

plastica e a maggior garanzia sarà effettuata la nebulizzazione e nel caso di condizioni con particolare intensità ventosa sarà cura del gestore programmare le attività di movimentazione, di tali cumuli temporanei, nelle giornate di assenza di vento o con vento debole.

Verificato che nella stessa documentazione l'Azienda comunica altresì che viene eliminata la richiesta di funzionamento nelle ore notturne dell'essiccatoio posizionato all'esterno del capannone, limitando il terzo turno solo per gli impianti posti all'interno dello stabilimento e allega una nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Acquisita in data 28/05/2021 al PG/85114 la Relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Castelnovo né Monti con cui, fermo restando che la ditta si sta muovendo per ottenere un permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una struttura di stoccaggio dei depositi e dei cumuli di materiale in arrivo, attesta la conformità degli impianti esaminati alle seguenti condizioni:

- E' consentita la possibilità di effettuare depositi o cumuli di materiali sfusi all'esterno a ridosso del capannone materie prime, **solo per ragioni di eccezionalità e per un tempo strettamente limitato che si ritiene di stabilire in 1 anno a partire dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**
- L'eventuale deposito esterno, per ragioni di eccezionalità, potrà essere effettuato solo a ridosso del capannone esistente lato Nord in zona ben delimitata e pavimentata, mantenendo il cumulo coperto con apposito telo in plastica.
- Dovrà essere predisposto, come indicato dalla ditta, un impianto di nebulizzazione di acqua in grado di minimizzare la formazione di polveri durante la movimentazione e trasporto.
- La movimentazione delle materie prime esterne potrà avvenire solo nelle giornate con assenza di vento o con vento debole.
- Dovrà essere effettuata manutenzione periodica e puntuale della superficie pavimentata del cortile per ridurre al minimo il contenuto di polveri fini ed il conseguente risollevarlo per effetto del transito dei mezzi.
- Dovrà essere predisposta una procedura di pulizia con motoscopa, con frequenza giornaliera, dell'area cortiliva pavimentata e interessata dalle movimentazioni del materiale allo stato sfuso, tenendo registrazione delle operazioni effettuate su apposito registro.

Per quanto riguarda invece la matrice rumore, tenuto conto che l'Azienda si impegna al funzionamento esclusivo dell'essiccatoio sabbie posto all'esterno dello stabilimento e alle operazioni di movimentazione materie prime e prodotti finiti durante l'orario diurno, il Servizio Territoriale esprime parere favorevole all'intervento proposto alle condizioni di seguito elencate che la ditta dovrà rispettare nella realizzazione delle opere e nella conduzione degli impianti e della attività:

1. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazioni acustiche in progetto.
5. Portoni e finestre dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.

6. La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, un collaudo dell'impatto acustico** dell'insediamento nel nuovo assetto con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. La verifica del limite differenziale dovrà riguardare condizioni impiantistiche e orari di maggiore disturbo per i recettori e si richiede che la misura dei livelli residui diurno e notturno siano effettuate con lo spegnimento completo di tutte le sorgenti sonore, impianti e mezzi dello stabilimento.
7. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti punti, corredata da idoneo materiale fotografico e documentazione di riscontro degli interventi di mitigazione effettuati, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento.
8. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

Acquisito in data 10/06/2021 al PG/91231 il parere di conformità urbanistica, il nullaosta acustico e il nullaosta allo scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale del Comune di Carpineti.

Dato atto che in data 11/06/2021 si è svolta la Conferenza di Servizi conclusiva all'interno della quale è stata data lettura dei contenuti della relazione tecnica di ARPAE e il Comune ha puntualizzato che le problematiche emerse nel corso dell'istruttoria potranno essere risolte eventualmente all'interno dell'iter di approvazione di un permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una struttura coperta per il deposito delle materie prime e che il permesso di costruire in deroga dovrà essere supportato da idonee indagini geologiche/geotecniche che attestino la fattibilità dell'intervento e che consentano di avviare le procedure per una variante urbanistica. Qualora durante l'iter di approvazione del permesso di costruire in deroga dovessero emergere elementi ostativi al rilascio dello stesso, la Ditta dovrà trovare nuove e alternative soluzioni per il contenimento delle materie prime che possono essere fonte di polveri.

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, dopo avere valutato l'interesse della Ditta di proseguire l'attività e l'esigenza di tutelare gli aspetti ambientali, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta in oggetto e ha consentito alla stessa la possibilità di effettuare depositi temporanei di materiali sfusi all'aperto se posti a ridosso del capannone materie prime, adeguatamente coperti e **solo per ragioni di eccezionalità e per un tempo strettamente limitato stabilito in anni 1 a partire dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale** al fine di consentire alla Ditta di approntare diverse soluzioni di stoccaggio che evitino il disperdersi di materiale polverulento.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.15 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di

- lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)”;
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18, convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **“INTERCLAYS Srl”** ubicato nel Comune di **Capinetti – Via Provinciale 98 n.18/1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.67782/77/2010 del 15/12/2010;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge n.447/95.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"INTERCLAYS Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **macinazione di minerali per l'industria ceramica e vetro** nell'impianto ubicato in Comune di **Carpinetti – Via Provinciale 98 n.18/1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE MICROSEPARAZIONE  
 EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE MACINAZIONE E SFIATO SILOS  
 EMISSIONE E3 – ESSICCATOIO SABBIE  
 EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE TRASPORTI, VAGLIATURA E CARICO CAMION

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Novembre 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Novembre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	ASPIRAZIONE MICROSEPARAZIONE	8000	8	24	Materiale Particellare	< 20	(1)	
E2	ASPIRAZIONE MACINAZIONE E SFIATO SILOS	14400	8	24	Materiale Particellare	< 20	(1)	
E3	ESSICCATOIO SABBIE	13000	9	16	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Aldeidi	< 20 < 350 < 35 < 5		
E4	SFIATO SILOS STOCCAGGIO	1000	8	30 min/g	Materiale Particellare	< 20	(2)	
E5	SFIATO SILOS STOCCAGGIO	1000	8	30 min/g	Materiale Particellare	< 20	(2)	
E6	ASPIRAZIONE TRASPORTO, VAGLIATURA E CARICO CAMION	12000	8	24	Materiale Particellare	< 20		
ED1	MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME	Emissioni Diffuse						

(1) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) Il filtro installato sugli silos deve essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante e dovrà essere sottoposto a ispezioni di verifica annuale del suo stato di conservazione ed efficienza. A tal proposito il limite di emissione si considera automaticamente rispettato e l'Azienda per tale emissione, visto anche il suo funzionamento saltuario, è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e delle aldeidi devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) E' consentita la possibilità di effettuare depositi o cumuli di materiali sfusi all'esterno a ridosso del capannone materie prime, **solo per ragioni di eccezionalità e per un tempo strettamente limitato che si ritiene di stabilire in 1 anno a partire dal rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale.**
- 3) Alla suddetta scadenza non sarà più consentito alla Ditta di effettuare depositi o cumuli di materiali sfusi nell'area cortiliva esterna ed eventuali richieste di proroghe, corredate di documentazione che attesti l'attività relativa alle diverse soluzioni adottate, dovranno essere preventivamente richieste ad ARPAE e al Comune di Carpineti.

- 4) L'eventuale deposito esterno, per ragioni di eccezionalità, potrà essere effettuato solo a ridosso del capannone esistente lato Nord in zona ben delimitata e pavimentata, mantenendo il cumulo coperto con apposito telo in plastica.
- 5) Dovrà essere predisposto, così come indicato dalla ditta, un impianto di nebulizzazione di acqua in grado di minimizzare la formazione di polveri durante la movimentazione e trasporto.
- 6) La movimentazione delle materie prime esterne potrà avvenire solo nelle giornate con assenza di vento o con vento debole.
- 7) Dovrà essere effettuata manutenzione periodica e puntuale della superficie pavimentata del cortile per ridurre al minimo il contenuto di polveri fini ed il conseguente risollevarlo per effetto del transito dei mezzi.
- 8) Dovrà essere predisposta una procedura di pulizia con motoscopa, con frequenza giornaliera, dell'area cortiliva pavimentata e interessata dalle movimentazioni del materiale allo stato sfuso, tenendo registrazione delle operazioni effettuate su apposito registro.
- 9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 3 - 6.
- 10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 11) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/171106 del 6/11/2019 e successive integrazioni.
- 13) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

15) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La ditta "Interclays srl", nello stabilimento di Via Provinciale 98 n.18/1 in comune di Carpineti, svolge l'attività di macinazione e commercializzazione di minerali per l'industria.

Il presente allegato riguarda lo scarico dei reflui di sola natura domestica provenienti dai servizi igienici dell'ufficio e degli spogliatoi con recapito in corpo idrico superficiale.

Il ciclo produttivo non da origine a scarichi in quanto esso si basa sul ricevimento della materia prima, costituita da sabbie in polvere, quali Cromite ed Ossido di Ferro, che, una volta essiccate nell'impianto in continuo, vengono vagliate in una linea apposita, per essere quindi vendute sfuse, insaccate oppure macinate.

L'impianto di depurazione, dimensionato per 5 abitanti equivalenti A.E. è costituito da:

- fossa Imhoff;
- filtro anaerobico con reticolo plastico in polietilene a completo riempimento, di 2,26 mq e altezza di 1,5 m, per un volume complessivo di 3,30 mc.

Il recapito finale, punto di scarico S1 è in un fosso poderale confluyente nel torrente Tresinaro appartenente al bacino idrografico del fiume Secchia.

Oltre alla rete fognaria aziendale per le acque reflue domestiche, è presente una rete fognaria indipendente per la raccolta delle acque meteoriche. Tale rete fognaria, a cui sono collocate le caditoie e le grondaie degli edifici, copre tutto il perimetro del fabbricato e recapita in fosso con punto di scarico indipendente.

La ditta dichiara l'assenza allo scarico di sostanze Pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06 e le "altre sostanze pericolose" di cui all'allegato 2 del D.G.R. 1053 del 09/06/2003.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto ed i consumi vengono registrati da apposito contatore.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.1 datata Maggio 2020 ed è allegata alle integrazioni acquisite al PG.134826 del 21/09/2020.

### **Prescrizioni per lo scarico S1:**

1. la Ditta deve adeguare il proprio scarico conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. l'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. a valle dell'impianto deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
4. il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in

- relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;
5. i rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento;
  6. deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il cui punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

La ditta con le integrazioni acquisite al PG.134826 del 21/09/2020 ha trasmesso il Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte ai sensi della DGR N.1860/06 Titolo I, par. A.2, punto 3 lett. c), descrivendo le modalità organizzativo-gestionali e gli accorgimenti tecnici/strutturali che si intende predisporre per evitare la contaminazione delle acque meteoriche. In specifico con il suddetto piano la ditta si impegna a mettere in atto la seguente gestione sulla base delle diverse porzioni dell'area cortiliva:

- *Area cortiliva lato Nord*  
Superficie esterna asfaltata scoperta, in parte dedicata a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori, allo stoccaggio dei prodotti finiti in big-bag e al transito degli automezzi in entrata allo stabilimento. Sull'area non sono svolte attività produttive, le acque meteoriche derivanti dalle superfici coperte, scoperte ed impermeabili, senza che vi sia contaminazione alcuna, vengono scaricate attraverso la rete acque bianche in corpo idrico superficiali;
- *Area cortiliva lato Sud*  
Superficie esterna asfaltata e scoperta sulla quale è presente un deposito temporaneo in attesa di spedizione dei prodotti finiti in big-bag idoneamente protetti. Il piazzale è utilizzato per il transito dei mezzi di trasporto e del carrello elevatore che movimentano il prodotto finito imballato. Sull'area non sono svolte attività produttive, le acque meteoriche derivanti dalle superfici coperte, scoperte ed impermeabili, senza che vi sia contaminazione alcuna, vengono scaricate attraverso la rete acque bianche in corpo idrico superficiali;
- *Area cortiliva lato Est*  
La superficie è così divisa e costituita:
  - in adiacenza all'edificio produttivo (circa fino a 10metri dalla parete) e tra il magazzino materie prime di recente realizzazione e la tramoggia carico la superficie esterna è pavimentata (asfalto/cemento);
  - l'area tra la pesa e l'area pavimentata è costituita da terreno naturale.

Inoltre dal medesimo Piano di Gestione si dichiara che:

- Il deposito dei minerali avverrà al coperto nel capannone di recente costruzione di 300mq, mentre in casi eccezionali a ridosso dello stesso (lato Nord), in area pavimentata, la ditta dichiara che potrà avvenire lo stoccaggio di piccoli quantitativi di materiale che saranno dotati di copertura con telo di plastica idoneamente posizionato con contrappesi per evitarne il sollevamento in caso di eventi meteorici eccezionali; nel caso di stoccaggio, tale area sarà implementata con il sistema di nebulizzazione.

- La tramoggia di carico posta all'esterno a ridosso della parete del reparto produzione è dotata di idonea copertura, e tutta l'area di transito pavimentata sarà pulita con motoscopa in dotazione all'azienda.
- A ridosso dei due edifici citati saranno altresì stoccato nei due sili da 300 q.li/cad e in big-bag il prodotto finito per la successiva vendita. Tale materiale è idoneamente protetto pertanto non soggetto a dilavamento.
- Sull'area non sono svolte attività lavorative e le acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte, scoperte e impermeabili, senza contaminazioni, sono scaricate in acqua superficiale. L'area cortiliva su terreno naturale sarà adibita al solo transito di automezzi e anch'essa sarà oggetto del sistema di nebulizzazione.

**Prescrizioni per Piano di gestione delle superfici impermeabile scoperte ai sensi della DGR N.1860/06 Titolo I, par. A.2, punto 3 lett. c):**

- a) è consentita la possibilità di effettuare depositi o cumuli di materiali sfusi all'esterno a ridosso del capannone materie prime, solo per ragioni di eccezionalità e per un tempo strettamente limitato che si ritiene di stabilire in 1 anno a partire dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- b) l'eventuale deposito esterno, per ragioni di eccezionalità, potrà essere effettuato solo a ridosso del capannone esistente lato Nord in zona ben delimitata e pavimentata, mantenendo il cumulo coperto con apposito telo in plastica;
- c) predisporre una procedura di pulizia con motoscopa, con frequenza giornaliera, dell'area cortiliva pavimentata e interessata dalle movimentazioni dei materiale allo stato sfuso, tenendo registrazione delle operazioni effettuate su apposito registro.

**- Allegato 3 – Nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge n.447/95.**

Il Comune di Carpineti con atto acquisito in data 10/06/2021 al PG/91231, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti, PG/85114 del 28/05/2021, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazioni acustiche in progetto.
5. Portoni e finestratezze dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.
6. La ditta, tramite tecnico competente, **dovrà eseguire, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, un collaudo dell'impatto acustico** dell'insediamento nel nuovo assetto con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. La verifica del limite differenziale dovrà riguardare condizioni impiantistiche e orari di maggiore disturbo per i recettori e si richiede che la misura dei livelli residui diurno e notturno siano effettuate con lo spegnimento completo di tutte le sorgenti sonore, impianti e mezzi dello stabilimento.
7. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti punti, corredata da idoneo materiale fotografico e documentazione di riscontro degli interventi di mitigazione effettuati, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento.
8. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**